

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 18/29/2012

Svolgimento del processo

Con ricorso 6 novembre 09 la TEKNO POINT SAS impugnava il provvedimento con il quale l'Agenzia delle Entrate di Pavia le irrogava sanzioni per complessivi € 65.272,00, conseguenti ad alcune irregolarità contabili in materia di IVA, verificatesi nel 2004, ed accertate nel corso di una ispezione della Guardia di Finanza. Contestava in particolare la sanzione di € 63.079,00 comminata per l'irregolare emissione di autofatture relative ad acquisti intracomunitari, e quella di € 1.032,00 relativa al mancato aggiornamento del libro giornale, sostenendo che si trattava di semplici violazioni formali, senza alcun pregiudizio per l'Erario.

L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, con memoria 29 dicembre 09, per contestare le argomentazioni della controparte, e per chiedere la conferma del proprio provvedimento. Con sentenza 21 settembre 2010, la Commissione di Pavia, accertato che nel fascicolo di parte non era stata depositata la copia dell'atto impugnato, dichiarava inammissibile il ricorso. Contro tale sentenza proponeva appello la contribuente, con ricorso 21 marzo 2011, contestando la dichiarata inammissibilità e riproponendo le argomentazioni di merito svolte in primo grado. Resisteva l'Agenzia con memoria 17 maggio 2011, per chiedere il rigetto dell'appello, e comunque la conferma nel merito del proprio provvedimento sanzionatorio.

Motivi della decisione

Non sussiste la dichiarata inammissibilità del ricorso introduttivo, per cui la sentenza di primo grado deve essere riformata.

Il primo comma dell'art. 22 del D.lgs 546/92 prevede espressamente la predetta sanzione per la mancata o intempestiva costituzione in giudizio del ricorrente, da eseguire mediante deposito del ricorso presso la segreteria della Commissione adita, entro trenta giorni dalla sua proposizione.

Il quarto comma del citato articolo, che stabilisce quali documenti debbano essere depositati insieme al ricorso, però, non ripete l'inciso "a pena di inammissibilità", per cui si deve ritenere che tale conseguenza non sia prevista per l'omesso deposito dell'originale o della fotocopia dell'atto impugnato. Non sussistendo alcun motivo che imponga, a sensi dell'art. 59 D.lgs 546/92, di rimettere gli atti alla Commissione provinciale, il merito della vicenda deve essere affrontato in questa sede. E sotto tale profilo devono essere confermate le sanzioni, rispettivamente di € 645,00 e di € 516,00, poiché le irregolarità alle quali esse si riferiscono non sono state contestate dalla contribuente (pag. 7 del ricorso di primo grado). Deve anche essere confermata la sanzione di € 1.032,00, conseguente al ritardato aggiornamento del libro giornale, verificato dalla Guardia di Finanza nel corso della sua ispezione. La contribuente sostiene che il giornale sarebbe stato aggiornato su supporto magnetico. Ma la giustificazione non appare credibile, perché sarebbe stato sufficiente stampare ed esibire le pagine mancanti, per smentire quanto accertato dai militari operanti.

Deve invece essere parzialmente annullata la sanzione di € 63.069,00.

Secondo l'Ufficio, la contribuente avrebbe dovuto emettere ed annotare una singola autofattura per ogni analogo documento ricevuto dal fornitore estero. Nel caso specifico, invece, e la circostanza è ampiamente documentata, è stata emessa ed annotata un'unica autofattura mensile, corrispondente a tutte le fatture estere ricevute nel mese. Si tratta di una irregolarità meramente formale, che non ha comportato alcuna evasione di imposta, come hanno accertato gli ispettori della Finanza, per la quale non può essere applicata una

sanzione pari al 100 dell'IVA risultante dalle autofatture. A questo proposito, la Corte di legittimità, proprio con riferimento alla specifica materia di cui si discute, richiamandosi ai principi stabiliti in materia dalla Corte di giustizia europea, ha stabilito che "qualora gli obblighi sostanziali siano stati assolti, sia pure in forma irregolare, è dovuta la sanzione stabilita dall'art. 6, nono comma bis, del D.lgs 471/97" (Cass. 5 maggio 2010 n. 10819). E cioè nella misura del 3% dell'imposta irregolarmente assolta.

La predetta sanzione deve quindi essere ridotta ad € 1.892,00.

La parziale reciproca soccombenza costituisce valido motivo per compensare le spese del processo.

P.Q.M.

La Commissione, in riforma della sentenza impugnata, dichiara l'ammissibilità del ricorso alla Commissione provinciale, e riduce ad € 1.892,00 la sanzione pecuniaria di € 63.069,00, confermando nel resto il provvedimento sanzionatorio.

Spese compensate integralmente.